



Allegato a delibera
C.C.C. n° 42 del 22-09-06

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI NEGLI ENTI LOCALI

A cura di
Anna Rita Marocchi
Franco Mauroner
Giuseppe Migliorini
Manuela Ruggeri



Cod. 01-0511-01

Indice

1. <i>Il Provvedimento del Garante 29 dicembre 2005</i>	pag. 3
2. <i>La newsletter n. 270 del 2 febbraio 2006 del garante privacy</i>	» 7
3. <i>La legge n. 51/2006 del 23 febbraio 2006</i>	» 8
4. <i>Regolamenti privacy da integrare</i>	» 9
5. <i>La bozza di delibera del Consiglio Comunale</i>	» 11
6. <i>Le nuove schede per il completamento del Regolamento</i>	» 14

1. Il provvedimento del Garante 29 dicembre 2005⁽¹⁾

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, l'allegato A) recante l'elenco degli enti locali che hanno chiesto al Garante di esprimere un ulteriore parere in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari non considerati negli schemi tipo già esaminati da dall'Autorità;

VISTO le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

CONSIDERATO

1. Premessa

Di recente (in data 7, 21 settembre e 19 ottobre 2005) il Garante ha espresso parere favorevole sugli schemi tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposti, rispettivamente, dall'Upi (Unione delle province d'Italia) per le province, dall'Anci (Associazione comuni italiani) per i comuni, nonché dall'Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) per le comunità montane. Pertanto, qualora adottino i propri atti regolamentari in conformità a tali schemi tipo, gli enti locali non devono richiedere all'Autorità un ulteriore parere specifico per poter trattare dati sensibili e giudiziari (*cf.* art. 20, comma 2, del Codice).

Alcune amministrazioni locali, in relazione alla specifica attività svolta, intendono però utilizzare dati sensibili e giudiziari in altri casi non considerati, oppure mediante altre operazioni di trattamento, che non sono stati parimenti sottoposti all'esame del Garante dalle predette associazioni. Sono quindi pervenute a questa Autorità ulteriori specifiche richieste di parere su schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposti da province, comuni e comunità montane (art. 4, *comma 1, lett. d) ed e)* e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice).

Tali richieste di parere evidenziano questioni comuni e sono pertanto esaminate congiuntamente con il presente parere.

OSSERVA

2. Dati sulla salute trattati da comuni e comunità montane nelle attività di protezione civile

Comuni e comunità montane hanno rappresentato la necessità di trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati anche nell'ambito delle competenze che la legge demanda loro in materia di protezione civile.

Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che comuni e comunità montane trattino informazioni idonee a rivelare lo stato di salute di cittadini per lo svolgimento di competenze che la legge demanda loro in materia di protezione civile.

I dati potranno essere raccolti su iniziativa degli interessati ovvero presso altri soggetti pubblici o privati e potranno essere trattati in forma sia cartacea, sia telematica, in particolare a fini di pro-

(1) Provvedimento pubblicato sulla rivista "Guida agli Enti locali - Il Sole-24 Ore", 11 marzo 2006, n. 10, pag. 85.

grammazione dei piani di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, ai piani di evacuazione (art. 73, comma 2, lett. h), del Codice; art. 108, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; art. 6, legge 24 febbraio 1992, n. 225.)

Sui dati potranno essere eseguite solo le operazioni ordinarie di trattamento elencate nello schema tipo dell'Anci. Le medesime informazioni potranno essere comunicate solo ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, in particolare alle associazioni di volontariato operanti nella protezione civile, alle aa.ss.ll., al Dipartimento della protezione civile, a competenti prefetture, a province e regioni.

I dati utilizzati e le operazioni di trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice).

3. Conferimento di onorificenze e di ricompense

Comuni e province hanno chiesto il parere del Garante in ordine al trattamento dei dati sensibili e giudiziari finalizzato al conferimento di onorificenze e di ricompense, non che al rilascio e alla revoca di autorizzazioni o di abilitazioni, di concessione di patrocini, di patrona e di premi di rappresentanze, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri, nell'ambito delle rilevanti finalità di interesse pubblico previste dall'art. 69 del Codice.

Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che, con riferimento a tali finalità, comuni e province trattino i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, patologie attuali o pregresse, nonché i dati giudiziari.

Potranno essere effettuati raffronti con dati personali, sensibili e giudiziari, detenuti da altre amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, anche mediante eventuali interconnessioni; ciò, esclusivamente, ai fini dell'accertamento d'ufficio di stati qualità e fatti, ovvero del controllo su dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati (v. art. 43 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Potrà procedersi all'eventuale diffusione di dati per mezzo della pubblicazione all'albo pretorio delle pertinenti deliberazioni contenenti le predette informazioni (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Ciò, tuttavia, in conformità al principio secondo cui la diffusione dei dati sensibili e giudiziari trattati per concedere benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni può avvenire se la loro indicazione nelle deliberazioni pubblicate sia indispensabile, in conformità alle leggi per la trasparenza, la vigilanza e il controllo, fermo restando il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8 e 68, comma 3, del Codice).

I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice).

4. Agevolazioni tributarie

In materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni, ivi inclusi i finanziamenti in favore di associazioni, fondazioni ed enti, taluni schemi di regolamento comunale sui quali chiesto il parere del Garante identificano ulteriori dati sensibili oltre quelli individuati nella scheda n. 20 dello schema tipo di regolamento per i comuni.

Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che i comuni, con riferimento a tale rilevante finalità di interesse pubblico e in aggiunta a quanto previsto nella medesima scheda 20 (art. 68, comma 1, lett. f), del Codice), trattino anche i dati idonei a rivelare convenzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere. Ciò, in relazione ai casi in cui i comuni concedano agevolazioni tributarie ovvero, in conformità a leggi e regolamenti, utilizzino fondi derivanti da oneri di urbanizzazione o da contributi regionali per interventi relativi ad edifici di culto, a pertinenze funzionali all'esercizio del culto, nonché a sedi di partiti ed associazioni.

I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice).

5. Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico

Nell'ambito delle rilevanti finalità di interesse pubblico di cui all'art. 73 del Codice, taluni enti locali prevedono il trattamento di dati personali sensibili per attività ricreative o di promozione della cultura dello Sport, ovvero per l'uso di beni immobili o per l'occupazione di suolo pubblico.

Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che, con riferimento a tali finalità, gli enti locali trattino dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali o di altro genere.

Potranno essere effettuati raffronti con dati personali sensibili, detenuti da altre amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, anche mediante eventuali interconnessioni; ciò, esclusivamente ai fini dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo su dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati (v. art. 43, *D.P.R. 29 dicembre 2000*, n. 445).

I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, *del Codice*).

6. Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato

Taluni comuni hanno rappresentato la necessità di trattare dati sensibili nell'ambito delle competenze che la legge demanda loro per l'iscrizione in albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato o per riconoscere titoli abilitativi previsti dalla legge (art. 68, *comma 2, lett. g, del Codice*).

Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che, per lo svolgimento delle predette competenze in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal Codice, i comuni trattino dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, di altro genere o sindacali, nonché i dati giudiziari degli organi rappresentativi delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, ovvero i dati relativi all'adesione di tali associazioni e organizzazioni ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere religioso, politico, filosofico, sindacale o di altro genere (*legge 11 agosto 1991*, n. 266).

Sui medesimi dati personali, in conformità alla richiesta di parere, potranno essere effettuate solo le operazioni ordinarie di trattamento menzionate nello schema tipo Anci (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione).

I dati utilizzati e le operazioni di trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, *del Codice*).

In conclusione, il Garante esprime parere favorevole alle richieste di parere degli enti di cui al menzionato allegato A) a condizione che siano rispettate le predette indicazioni in ordine ai tipi di dati e di operazioni riportate nei punti da 2 a 6, cui le amministrazioni richiedenti sono tenute a conformarsi.

Qualora altri enti locali diversi da quelli di cui all'allegato A), in relazione alla specifica attività svolta, intendano trattare i dati sensibili o giudiziari oggetto del presente provvedimento, essi potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all'Autorità il parere ai sensi dell'art. 20, comma 2, *del Codice*, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del Codice, esprime parere favorevole sugli schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle province, dei comuni e delle comunità montane di cui all'allegato A) in atti, nei limiti delle tipologie di dati sensibili e giudiziari identificati, nonché delle operazioni eseguibili, indispensabili per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 2 a 6 del presente parere, concernenti le attività in materia di:

- a. *protezione civile, in relazione al trattamento da parte di comuni e comunità montane delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dei cittadini a fini di programmazione dei piani di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, a piani di evacuazione;*
- b. *onorificenze e ricompense, in relazione al trattamento da parte di comuni e province di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, patologie attuali e pregresse, nonché i dati giudiziari;*
- c. *agevolazioni tributarie o di utilizzo di fondi per interventi relativi ad edifici di culto, nonché a sedi di partiti od associazioni, in relazione al trattamento da parte di comuni, in aggiunta a quanto previsto nella scheda 20 dello schema tipo di regolamento per i comuni, anche di dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere;*
- d. *attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport e di occupazione del suolo pubblico, in relazione al trattamento da parte di enti locali di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali o di altro genere;*
- e. *iscrizione ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato in relazione al trattamento da parte di comuni di dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, di altro genere o sindacali, nonché i dati giudiziari;*

2. delibera altresì che gli altri enti locali, diversi da quelli di cui all'allegato A, che in relazione alla specifica attività svolta intendano trattare dati sensibili o giudiziari oggetto del presente provvedimento, potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter lecitamente effettuare tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all'Autorità il parere ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.

Roma, 29 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

NUOVI TRATTAMENTI DI DATI PRESSO GLI ENTI LOCALI

Il Garante approva l'uso dei dati anche per scopi di protezione civile e volontariato.

Parere positivo del Garante su diversi schemi di regolamento presentati da comuni, province e comunità montane che prevedono l'utilizzazione di dati sensibili e giudiziari anche per alcune specifiche attività (protezione civile, agevolazioni tributarie, volontariato, attività ricreative) che non figuravano, per tipologia di casi o di operazioni, negli schemi tipo di regolamento predisposti dall'Anci, dall'Upi e dall'Uncem e approvati dall'Autorità lo scorso settembre.

Nel fornire il suo parere, il Garante ha stabilito inoltre che tutti gli altri enti locali interessati a svolgere i medesimi trattamenti con le stesse modalità, possono effettuarli adottando o integrando i propri regolamenti sulla base delle indicazioni fornite e senza bisogno di sottoporre singolarmente i regolamenti all'Autorità.

Comuni e comunità montane possono dunque trattare informazioni sullo stato di salute dei cittadini, nell'ambito delle competenze attribuite loro dalla legge in materia di protezione civile per programmare piani di emergenza e dare attuazione, in caso di calamità, a piani di evacuazione. I dati sull'origine razziale e etnica, opinioni politiche e religiose, salute e dati giudiziari possono essere utilizzati da comuni e province nel corso delle attività per il conferimento di onorificenze e ricompense, concessioni di patrocini, patronati. Le stesse tipologie di dati sono utilizzabili dai comuni per l'iscrizione di associazioni ed organizzazioni di volontariato negli albi comunali.

Oltre al trattamento dei dati sensibili già individuati nello schema tipo di regolamento, i comuni possono utilizzare anche dati sulle convinzioni religiose e filosofiche nei casi in cui concedano agevolazioni tributarie o utilizzino fondi per interventi relativi ad edifici di culto, di partito o di associazioni. Ad un consistente numero di enti locali che avevano richiesto il parere sui propri schemi di regolamento, il Garante ha, invece, risposto di far riferimento allo schema tipo elaborato dagli rispettivi organismi rappresentativi e approvato a settembre.

3. La legge n. 51 del 23 febbraio 2006

LEGGE 23 FEBBRAIO 2006, N. 51 ⁽²⁾

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all' esercizio di deleghe legislative

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Commi 2 e 3. ... omissis ...

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo coordinato

Art. 10

Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180:

1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;

2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2006».

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Si riporta il testo degli articoli 180 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come modificati dalla presente legge:

«Art. 180 (Misure di sicurezza) - 1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'art. 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006».

(2) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006, suppl. ordinario. Testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006, suppl. ordinario.

4. Regolamenti privacy da integrare ⁽³⁾

Entro il 15 maggio lo schema di regolamento approvato lo scorso anno dal Garante privacy va integrato con le nuove autorizzazioni e con le nuove cinque schede che ogni ente deve provvedere a predisporre.

Il termine per l'approvazione dei regolamenti sui dati sensibili slitta al 15 maggio 2006 e c'è tutto il tempo per recepire in nuove schede le indicazioni del Garante su protezione civile, tributi, sport e cultura, suolo pubblico, albo delle associazioni.

Le novità sul fronte privacy per gli enti locali sono due: la conversione in legge del decreto legge milleproroghe e il parere del garante per la protezione dei dati personali del 29 dicembre 2005.

Il primo provvedimento dà alle pubbliche amministrazioni altri due mesi e mezzo rispetto alla penultima scadenza nota (28 febbraio 2006); il secondo provvedimento comporta per gli enti una più analitica disciplina delle attività di comuni e comunità montane.

La proroga

L'articolo 10 della legge n. 51 del 23 febbraio 2006, proroga il termine per l'approvazione dei regolamenti per il trattamento dei dati sensibili da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il termine, più volte prorogato, avrebbe dovuto scadere a fine febbraio 2006. Ma la legge, nell'ultima versione, fa slittare l'adempimento addirittura al 15 maggio 2006.

Con riferimento alla scadenza occorre fare molta attenzione. Se il comune deve fare integrazioni ulteriori rispetto agli schemi tipo già approvati, dovrà farlo tenendo conto che le integrazioni devono preventivamente ottenere il parere del garante. E il garante ha 45 giorni di tempo per esprimersi, trascorsi i quali l'ente, peraltro, può approvare il regolamento. Quindi se il comune intende recepire in toto le schede che hanno ricevuto parere favorevole del garante, può effettuare il recepimento entro il 15 maggio 2006. Ma se il singolo comune deve o intende apportare variazioni dovrà mandare al garante lo schema di parere al più presto. Anzi, occhio al calendario, perché rimangono pochi giorni per poter completare l'iter. Non dimenticando che il regolamento deve essere approvato dal consiglio comunale.

Il parere del garante

Con il parere (datato 29 dicembre 2005) il garante della privacy ha integrato gli schemi tipo dei regolamenti già approvati con autorizzazioni del settembre 2005 (disponibili sul sito dell'autorità).

Con quest'ultimo parere comuni, province e comunità montane non devono chiedere singolarmente il parere al garante per i trattamenti relativi a protezione civile, agevolazioni tributarie, associazioni e organismi di volontariato, suolo pubblico, onorificenze e ricompense, attività ricreative, cultura e sport.

Se gli enti avessero già richiesto al garante un parere su questi temi possono fruire del parere generale in commento.

Ai sensi dell'articolo 20 del codice della privacy gli enti pubblici possono trattare dati sensibili (sesso, salute, filosofia, sindacato, politica, religione, razza, etnia) solo per finalità di rilevante interesse pubblico previste dalla legge e per tipi di dati e categorie di operazioni dettagliate dalla legge o, in mancanza, da un regolamento.

Il regolamento individua tipi di dati sensibili trattabili e operazioni consentite. Se un trattamento non è compreso nel regolamento, il trattamento del dato sensibile non è ammesso, anzi è illecito.

Il procedimento per l'approvazione dei regolamenti – stabilito all'articolo 20 del codice della

(3) Grazie ad ANTONIO CICCIA. Tratto da: *Italia Oggi* del 14 febbraio 2006, n. 35.

privacy – prevede il parere preventivo del garante, che può essere dato anche su schemi-tipo validi per intere categorie di soggetti. A questo proposito negli schemi tipo di regolamento predisposti dall’Anci, dall’Upi e dall’Uncem e approvati dall’Autorità nel settembre 2005 non sono risultati completi, in quanto non contemplavano alcune tipologie di casi o di operazioni con dati sensibili, anche se riferite a situazioni standard nei vari enti locali. Non a caso molti comuni e molti enti pubblici hanno inviato al garante molte richieste individuali di integrazione. Il garante, anziché rispondere singolarmente, ha elaborato un nuovo parere generale, valido per tutti i comuni – sia per quelli che hanno rivolto una richiesta di parere autonoma sia per quelli che hanno approvato lo schema tipo precedentemente diffuso senza alcuna variazione.

Le integrazioni riguardano l’utilizzazione di dati sensibili e giudiziari per alcune specifiche attività: protezione civile, agevolazioni tributarie, volontariato, attività ricreative. In base al nuovo parere comuni e comunità montane possono trattare informazioni sullo stato di salute dei cittadini, nell’ambito delle competenze attribuite loro dalla legge in materia di protezione civile per programmare piani di emergenza e dare attuazione, in caso di calamità, a piani di evacuazione. I dati sull’origine razziale ed etnica, opinioni politiche e religiose, salute e dati giudiziari possono essere utilizzati da comuni e province nel corso delle attività per il conferimento di onorificenze e ricompense, concessioni di patrocini, patronati. Le stesse tipologie di dati sono utilizzabili dai comuni per l’iscrizione di associazioni e organizzazioni di volontariato negli albi comunali.

I comuni possono utilizzare anche dati sulle convinzioni religiose e filosofiche nei casi in cui concedano agevolazioni tributarie o utilizzino fondi per interventi relativi a edifici di culto, di partito o di associazioni. Le attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport, occupazione suolo pubblico e l’iscrizione ad albi comunali di associazioni e organizzazioni di volontariato sono attività per cui è ammesso il trattamento di dati sensibili.

Il parere del garante comporta la compilazione di schede aggiuntive o la integrazione delle schede allegate al precedente schema tipo. In queste pagine si fornisce un esempio elaborato da “ItaliaOggi” sulla base del parere del 29 dicembre 2005.

A questo punto tutti gli enti locali possono effettuare i trattamenti conformi al parere adottando o integrando i propri regolamenti sulla base delle indicazioni fornite e senza bisogno di sottoporre singolarmente i regolamenti all’Autorità.

I singoli enti se ritengono di conformarsi agli schemi tipo, combinando le schede di cui al parere del garante del settembre 2005 con quelle del parere del 29 dicembre 2005, non devono fare altro che recepirli. Quegli enti pubblici che, invece, non hanno schemi tipo cui conformarsi o che, pur avendolo, ritengono di apportare variazioni significative – nel senso di tipi di dati o categorie di operazioni aggiuntive a quelle indicate nelle schede approvate dal garante (devono anch’esse concludere l’iter di approvazione dei regolamenti entro il 15 maggio 2006).

5. La bozza di deliberazione del Consiglio comunale

COMUNE DI _____

(PROVINCIA DI _____)

SCHEMA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL _____

OGGETTO: Approvazione dell'integrazione al regolamento per i dati sensibili e giudiziari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 2 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTA la decisione del 2 febbraio 2006 del Garante che prevede l'utilizzazione di dati sensibili e giudiziari anche per alcune specifiche attività che non figuravano, per tipologia di casi o di operazioni, negli schemi tipo di regolamento predisposti dall'Anci, dall'Upi e dall'Uncem e approvati dall'Autorità lo scorso settembre;

DATO ATTO che nel fornire il suo parere, il Garante ha stabilito inoltre che tutti gli altri enti locali interessati a svolgere i medesimi trattamenti con le stesse modalità, possono effettuarli adottando o integrando i propri regolamenti sulla base delle indicazioni fornite e senza bisogno di sottoporre singolarmente i regolamenti all'Autorità;

Che comuni e comunità montane possono dunque trattare informazioni sullo stato di salute dei cittadini, nell'ambito delle competenze attribuite loro dalla legge in materia di protezione civile per programmare piani di emergenza e dare attuazione, in caso di calamità, a piani di evacuazione. I dati sull'origine razziale e etnica, opinioni politiche e religiose, salute e dati giudiziari possono essere utilizzati da comuni e province nel corso delle attività per il conferimento di onorificenze e ricompense, agevolazioni tributarie, per attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico, Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

VISTO il parere espresso dalla commissione Istituzionale nella seduta del _____;

VISTO l'art. 3 della legge 241/90;

VISTO l'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica;

Con n. _____ voti favorevoli, n. _____ astenuti e n. _____ contrari, espressi da n. _____ consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare l'integrazione al regolamento per i dati sensibili e giudiziari approvato con atto di C.c. n. _____ del _____ ai sensi delle nuove indicazioni del Garante privacy.

Art. 1

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 20 che viene integrata e da 36 a 39, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003).

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

INDICE DEI TRATTAMENTI

N. scheda	Denominazione del trattamento
20	Aggiornamento - Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario
36	Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e di predisposizione dei piani di emergenza in materia di protezione civile
37	Attività di conferimento di onorificenze e ricompense, nonché di rilascio e alla revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessioni di patrocinii, di patronati e di premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri
38	Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico
39	Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato

AVVERTENZA

Lo Schema di deliberazione qui proposto è valido solo per gli Enti che hanno già approvato il Regolamento e devono solo integrarlo. Tutti gli Enti che non hanno ancora approvato il Regolamento devono attenersi scrupolosamente per l'atto deliberativo e le precedenti schede esclusivamente allo schema emanato dal Garante lo scorso mese di ottobre e consultabile sul sito internet dello stesso.

Cod. 01-0511-02

EDIZIONI C.E.L.

6. Le nuove schede per il completamento del Regolamento

Scheda n. 20

AGGIORNAMENTO

Denominazione del trattamento

Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario

Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)

Legge 15 febbraio 1980, n. 25; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (art. 40); legge 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 11, c. 8); D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività dirette all'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi (art. 66, D.Lgs. n. 196/2003); concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni (art. 68, D.Lgs. n. 196/2003); assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 73, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

Origine etnica
Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
Convinzioni politiche
Stato di salute patologie attuali patologie pregresse terapie in corso relativi ai familiari dell'interessato
Dati di carattere giudiziario
(art. 4, comma 1, lett. e),
D.Lgs. n. 196/2003)

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: presso gli interessati presso terzi
Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni, diffusione (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione

Interconnessione e raffronti di dati:

con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

all'ente gestore degli alloggi (per la relativa assegnazione)

Diffusione: pubblicazione delle delibere ai sensi del D.P.R. n. 118/2000, fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 68, c. 3, del D.Lgs. n. 196/2003

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Con riferimento alle attività relative alla concessione di benefici, all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (che comprende anche l'attività di valutazione dei requisiti ai fini dell'eventuale riduzione dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà comunale), nonché alle esenzioni di carattere tributario, il trattamento di dati sensibili si rende necessario sia per la concessione o l'assegnazione stesse, sia per la predisposizione delle graduatorie dei beneficiari. Le informazioni relative alla terapia in corso vengono trattate durante la fase istruttoria riguardante l'erogazione di contributi per sostenere l'acquisto di farmaci. I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, che presentano apposita domanda al Comune, oppure da terzi (anagrafe, autorità giudiziaria, ASL, provincia, altri servizi comunali, i quali effettuano dei servizi di sostegno in favore dell'utente che versa in stato di indigenza). I dati vengono comunicati, in particolare, all'ente gestore degli alloggi che procede alla relativa assegnazione. Vengono, inoltre, effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Con riferimento alle attività relative alla concessione di benefici, sia in campo sociale che nel campo dello sviluppo economico, il trattamento dei dati si rende necessario sia per la concessione o l'assegnazione degli stessi, sia per la predisposizione delle graduatorie, che vengono rese pubbliche ove previsto dalla relativa normativa, fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003.

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e di predisposizione dei piani di emergenza in materia di protezione civile

FONTE NORMATIVA SULL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE CUI IL TRATTAMENTO È COLLEGATO

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 6; legge 9 novembre 2001, n. 401; D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194

RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO

Attività demandate dalla legge per le finalità in materia di protezione civile (art. 73, comma 2, lett. h, D.Lgs. n. 196/2003)

TIPI DI DATI TRATTATI (barrare le caselle corrispondenti)

Stato di salute patologie attuali terapie in corso

OPERAZIONI ESEGUITE (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta presso gli interessati presso terzi
 Elaborazione in forma cartacea con modalità informatizzate
 Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): comunicazioni (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): a) Associazioni di volontariato di protezione civile, ASL, Provincia, Prefettura, Autorità di pubblica sicurezza (per le attività di programmazione e di svolgimento dell'attività di protezione civile)

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO FORMATIVO

Ai fini della predisposizione della programmazione e dell'adozione dei piani di emergenza in materia di protezione civile, il comune acquisisce dati inerenti alla dislocazioni di strutture e/o abitazioni i cui abitanti, per caratteristiche sanitarie o di disagio psicologico, acquisiscono priorità in situazioni di emergenza. I dati acquisiti sia dall'interessato, sia da terzi (ASL, Provincia, Prefettura, Associazioni di volontariato di protezione civile, vigili del fuoco, Corpo forestale, autorità di pubblica sicurezza) vengono quindi comunicati ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, al fine di permettere l'erogazione mirata del servizio.

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Attività di conferimento di onorificenze e di ricompense, nonché di rilascio e alla revoca di autorizzazioni e abilitazioni, di concessioni di patrocini, di patronati e di premi di rappresentanze, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri

FONTE NORMATIVA SULL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE CUI IL TRATTAMENTO È COLLEGATO
Legge 3 marzo 1951, n. 178, leggi regionali e regolamenti comunali

RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Conferimento di onorificenze e di ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese ed istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio o revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessioni di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali (art. 69, D.Lgs. n. 196/2003)

TIPI DI DATI TRATTATI (barrare le caselle corrispondenti)
<input type="checkbox"/> Origine <input checked="" type="checkbox"/> razziale <input checked="" type="checkbox"/> etnica <input type="checkbox"/> Convinzioni <input checked="" type="checkbox"/> religiose <input checked="" type="checkbox"/> filosofiche <input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere <input type="checkbox"/> Convinzioni <input checked="" type="checkbox"/> politiche <input checked="" type="checkbox"/> sindacali <input type="checkbox"/> Stato di salute <input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali <input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse <input type="checkbox"/> Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) <input checked="" type="checkbox"/>

OPERAZIONI ESEGUITE (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
<input type="checkbox"/> Raccolta <input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati <input checked="" type="checkbox"/> presso terzi <input type="checkbox"/> Elaborazione <input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea <input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate <input type="checkbox"/> Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> interconnessione e raffronti, diffusione (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
<input type="checkbox"/> Interconnessione e raffronti di dati: <input checked="" type="checkbox"/> con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): con le amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 <input type="checkbox"/> Diffusione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: pubblicazione all'albo pretorio delle decisioni in materia di (indicare la finalità) (D.Lgs. n. 267/2000)

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO FORMATIVO
<p>I dati vengono raccolti presso gli interessati i quali possono richiedere, per particolari iniziative, il patrocinio e/o l'erogazione di un contributo economico e/o la collaborazione dell'Amministrazione Comunale o presso terzi (altre amministrazioni comunali, familiari dell'interessato). Al fine di valutare eventuali cause ostative al riconoscimento di onorificenze o ricompense dei singoli soggetti vengono acquisiti i dati giudiziari dalla Procura della Repubblica. Altri dati sensibili possono emergere dagli Statuti delle associazioni, enti, fondazioni. Queste informazioni, eccetto quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono inoltre essere diffuse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 in ottemperanza al regime di pubblicità degli atti (pubblicazione all'albo pretorio). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.</p>

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico

FONTE NORMATIVA

(indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)

R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL (Testo Unico Leggi Enti Locali), Leggi regionali e Regolamenti comunali

RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO

Attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico (art. 73, comma 2, lett. c, D.Lgs. 196/2003)

TIPI DI DATI TRATTATI *(barrare le caselle corrispondenti)*

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
 Convinzioni politiche sindacali

OPERAZIONI ESEGUITE *(barrare le caselle corrispondenti)*

Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta presso gli interessati in forma cartacea con modalità informatizzate
 Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione

Interconnessione e raffronti di dati:
 con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): con le amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO FORMATIVO

I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita richiesta, volta ad ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi necessari allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, di iniziative culturali o di eventi sportivi, nel territorio del Comune. I dati sensibili sono desumibili dagli Statuti delle organizzazioni ed associazioni. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato

FONTE NORMATIVA SULL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE CUI IL TRATTAMENTO È COLLEGATO

Legge 22 agosto 1991, n. 266, leggi regionali e regolamenti comunali

RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO

Rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge (art. 68, comma 2, lett. g, D.Lgs. 196/2003)

TIPI DI DATI TRATTATI (barrare le caselle corrispondenti)

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Convinzioni religiose | <input checked="" type="checkbox"/> religiose | <input checked="" type="checkbox"/> filosofiche | <input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere |
| <input type="checkbox"/> Convinzioni politiche | <input checked="" type="checkbox"/> politiche | <input checked="" type="checkbox"/> sindacali | |
| <input type="checkbox"/> Stato di salute | <input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali | <input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse | <input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso |
| <input type="checkbox"/> Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

OPERAZIONI ESEGUITE (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Raccolta | <input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati | |
| <input type="checkbox"/> Elaborazione | <input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea | <input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate |

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO FORMATIVO

I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita richiesta di iscrizione al Comune. I dati sensibili sono desumibili dagli Statuti delle associazioni, quelli giudiziari emergono nella valutazione di eventuali cause ostantive a carico degli organi rappresentativi delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato. Sui medesimi dati possono essere effettuate solo le operazioni ordinarie di trattamento.